

STATUTO
ISCHIA SERVIZI SPA IN HOUSE PROVIDING
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA DELLA
SOCIETA' - OGGETTO

Art. 1

E' costituita una società per azioni denominata
ISCHIA SERVIZI S.p.A.

Art. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Ischia, alla via lasolino n. 1 ed è interamente partecipata dal Comune di Ischia.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'Organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

L'Organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie e ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze, depositi e stabilimenti in tutto il territorio italiano.

Le facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dal Socio,

La Società costituisce un modello organizzativo per la gestione di servizi pubblici e strumentali da parte degli Enti Locali soci.

Art. 3

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore legale, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 4

La Società è costituita a tempo indeterminato: lo scioglimento della stessa potrà avvenire per le cause previste dall'art. 2484 cod. civ.

Art. 5

La Società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui ai rami aziendali Risorsa Mare, Igiene Ambientale, manutenzione verde pubblico, immobili ed aree pubbliche e Tributi, gestiti distintamente e con contabilità separata, come di seguito indicate:

Risorsa Mare:

- gestione porti turistici, nonché di approdi e specchi d'acqua per l'ormeggio natanti, navi ed imbarcazioni da diporto;
- gestione centri di rimessaggio di impianti per il sollevamento di natanti, capannoni per officina e tutte le attrezzature e gl'impianti connessi all'attività svolta;

gestione beni pubblici;

- attività di servizi a favore di enti pubblici locali riguardo a tutto ciò che riguarda la risorsa mare e di tutte le entrate a questa connesse e non, con particolare riferimento all'accertamento, liquidazione, riscossione di sanzioni amministrative ed entrate comunali e non, nonché di imposte, canoni e tariffe di servizi inerenti la fruizione degli specchi d'acqua e di altri spazi ed aree demaniali di cui abbia la disponibilità nel rispetto delle leggi e regolamenti;

realizzazione studi di fattibilità, progettazioni e costruzioni di porti, infrastrutture in genere, reti fognarie, idriche e telematiche connesse;

- sovrintendere all'organizzazione e prestare tutti i servizi che si renderanno opportuni e relativi a parchi marini e/o aree marine protette ivi comprese le

funzioni di controllo e sorveglianza;

- relativamente agli specchi d'acqua ricevuti in concessione o relativamente alle funzioni e/o servizi prestati agli enti gestori delle stesse, previa predisposizione e ottenimento di tutti gli atti e/o autorizzazioni necessarie con i relativi enti competenti, effettuare i controlli per il rispetto delle leggi, regolamenti, ordinanze e decreti vigenti, ed elevare contestazioni per le infrazioni commesse dagli utenti;

Igiene Ambientale, manutenzione verde pubblico, immobili ed aree pubbliche:

- gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nonché al residuale smaltimento, con attuazione di un programma integrato di raccolta differenziata, che vada dalla corretta informazione all'utenza alla realizzazione della raccolta capillare sul territorio; è previsto il monitoraggio e la valorizzazione delle azioni per la realizzazione della raccolta differenziata;

smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;

gestione di discariche ordinarie e speciali;

- gestione di servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale;

gestione di impianti di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti e delle reti eventualmente connesse;

- acquisto, produzione, trasporto, trattamento, stoccaggio, manipolazione e distribuzione di ogni forma di energia (elettrica, geotermica e gas), anche a mezzo di cogenerazione e teleriscaldamento o mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

- servizi di climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione delle apparecchiature e dei macchinari;

- servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica di aree e siti inquinati, sia in terraferma che in mare;

- servizi di trasporto in conto proprio, in conto terzi e noleggio di veicoli a terzi;

- attività di modificazione, riparazione e revisione di attrezzature, automezzi ed impianti propri e in conto terzi, ed ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza;

- attività di consulenza, assistenza e servizi nel campo della risorsa mare, dell'igiene ambientale e attività complementari e similari, nonché manutenzione/pulizia del verde pubblico, e pulizia di edifici pubblici;

spazzamento manuale e meccanico di strade in genere e piazze;

- manutenzione e pulizia di parchi e giardini pubblici, di piante ed alberi

dell'arredo urbano, nonché di immobili ed aree comunali e di enti pubblici e privati;

- ripristini e manutenzione stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale, con gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale;

- espurgo di pozzi neri e di reti fognarie;

- gestione dei servizi cimiteriali e, in particolare, guardiania e pulizia, esumazioni ed estumulazioni, illuminazione votiva e non;

- gestione di impianti sportivi, servizi di guardiania e pulizia, cartellonistica pubblicitaria, manutenzione ordinaria, illuminazione;

Tributi:

- attività di servizi a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione del loro patrimonio, dei tributi locali e di tutte le entrate proprie dell'ente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'espletamento dei servizi relativi al controllo, rilevazione ed aggiornamento dei dati per il calcolo della base imponibile dei tributi di spettanza di enti locali, con riferimento anche all'attività di censimento delle unità immobiliari sul territorio, all'attività di costituzione gestione di banche dati contenenti informazioni usufruibili dalle Amministrazioni locali, in integrazione con il sistema di rete della pubblica amministrazione centrale, nonché attività per l'istituzione di collegamento tra banche dati di più amministrazioni locali per il controllo della base imponibile dei tributi locali che si riferiscono al settore immobiliare;

- l'assistenza e supporto agli enti locali, nella loro attività di controllo e accertamento fiscale, in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria ed elaborazione dei dati fiscali risultanti dalle operazioni di verifica;

- conservazione, utilizzo e aggiornamento degli atti del Catasto ivi compreso l'utilizzo dei dati per la revisione e classamento dei fabbricati, delle zone censuarie e delimitazione delle zone agrarie;

- predisposizione di elaborati cartografici;

- i rilievi statistici, le ricerche conoscitive ed indagini sul territorio anche finalizzate al censimento e gestione dei patrimoni immobiliari degli enti locali;

- la creazione di sistemi informativi territoriali integrati, anche su supporto informatico, correlati al Catasto a supporto delle attività in materia urbanistica, per la integrazione tra i vari procedimenti per la gestione dei tributi comunali e per l'ottimizzazione di interventi su beni demaniali e patrimoniali;

- l'accertamento, la liquidazione e la riscossione di imposte, tasse, tributi, sanzioni amministrative e di ogni entrata comunale, nonché di tariffe di servizi pubblici locali, nel rispetto delle norme d'leggi e regolamenti;

- il supporto tecnico e amministrativo a favore degli enti locali propedeutico all'espletamento della loro attività in sede di determinazione di tariffe, imposte, canoni nonché ogni altra attività di supporto per l'individuazione di dati ed elementi per la difesa in sede di contenzioso tributario;

- la gestione anche finanziaria del patrimonio immobiliare degli enti locali;

- l'organizzazione di seminari e convegni, di corsi di formazione professionale e di tecniche gestionali riferite ai tributi locali degli enti locali

e gestione dei loro patrimoni;

in ogni caso, per lo svolgimento delle proprie attività, la Società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici nonché ricevere la gestione dei servizi con affidamento diretto "in house" da parte del Socio.

La Società, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dal Socio o d'intesa tra di loro, in caso di eventuale pluralità degli stessi, potrà, nel rispetto della normativa pertinente in materia e dei limiti disposti dalla stessa per le società esercenti servizi in regime di in house providing, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni ed in enti giuridici dotati di soggettività, aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, sia direttamente che indirettamente; potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo, tanto in ipotesi di responsabilità limitata che di responsabilità illimitata dei predetti enti per le obbligazioni assunte.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento per le società in house providing, la Società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito e, in generale, qualsiasi attività necessaria e funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La Società ha l'obbligo di svolgere la parte più importante e prevalente della propria attività a favore dei Soci. In particolare, almeno l'80% del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati dai Soci, mentre la parte rimanente e cioè non più del 20%, potrà essere realizzata con soggetti terzi, ma solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società. Il mancato rispetto di tale limite quantitativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. che, tuttavia, potrà essere sanata qualora, entro tre mesi dalla data in cui l'irregolarità si è manifestata, la Società rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti.

Art.6

Le Società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità, il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è regolato dalle norme del Capo I, Titolo II, Libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi, nonché le norme in materia di mobilità, integrazione salariale anche straordinaria e relativi obblighi contributivi di cui alla L. 223/91 e gli ammortizzatori sociali di cui al O. Lgs. 22/2015. In caso di acquisizione, diretta o indiretta, di servizi o attività anche da altre società, con relativo trasferimento di personale dipendente, lo stesso conserva le proprie funzioni e mansioni, con applicazione del CCNL di categoria.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI

Art.7

Il Comune di Ischia è socio unico per il periodo previsto dalla legge.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, la Società potrà essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici: qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale in violazione di detta previsione dovrà, pertanto, considerarsi inefficace nei confronti della Società e ad essa non opponibile. Il capitale sociale è di € 120.000,00 (Euro Centoventimila/00), diviso in numero 120.000 (Centoventimila) azioni nominative del valore di euro 1,00 (uno virgola zero) cadauna, detenute totalmente dal Comune di Ischia che, quale socio unico della Società, esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed il Comune di Ischia detiene la totalità del capitale sociale.

Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, purché sia rispettato il principio che la totalità delle quote sia in possesso esclusivo di soggetti pubblici. A tal fine, qualora possa ragionevolmente ritenersi che l'ammissione e, quindi, la presenza nel capitale di nuovi Soci possa facilitare il raggiungimento degli scopi sociali, su conforme proposta del Consiglio Comunale di Ischia, si può consentire l'ammissione a Soci di amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. e ss.mm.ii.

E' eccezionalmente possibile la partecipazione anche di privati alla compagine sociale, qualora la stessa soddisfi la compresenza di tutti i seguenti ed indispensabili requisiti:

- non comporti un controllo o potere di veto;
- sia prescritta dalle disposizioni legislative nazionali in conformità dei trattati europei;
- non eserciti un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Fatto salvo quanto previsto secondo le modalità indicate dal presente Statuto, le quote non possono essere alienate: la cessione delle quote ha efficacia di fronte alla Società solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni nel Libro dei Soci. L'assoggettamento delle quote a vincolo, produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione nel Libro Soci.

I versamenti delle quote sono richieste in una o più volte dal competente organo. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura annua di due punti in più del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

Qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale in violazione di detta previsione dovrà, pertanto, considerarsi inefficace nei confronti della Società e ad essa non opponibile.

Art.8

La Società può deliberare l'emissione di obbligazioni, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in conformità al disposto dell'art. 2410 e ss. cod. civ.

Art.9

Nel caso in cui vi sia una pluralità di Soci pubblici ed un Socio intenda

trasferire tutte o parte delle proprie quote, questi dovrà, indicando il numero delle quote che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo dell'acquirente, darne avviso mediante p.e.c. o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione entro novanta giorni a pena di decadenza dal ricevimento del suddetto avviso, devono comunicare alla Società nonché al Socio trasferente con p.e.c. o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto sia esercitato da più Soci, le quote devono essere ripartite tra di essi in proporzione alle quote possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le quote.

TITOLO III CONTROLLO ANALOGO

Art. 10

Il Comune di Ischia esercita sulla Società un controllo analogo a quello che può svolgere su strutture, uffici e servizi della propria organizzazione e che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che l'Ente ritiene di gestione ordinaria.

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ..

La Società è altresì soggetta al "controllo analogo" da parte dei Soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto.

Nell'ambito del "controllo analogo" di cui al capoverso che precede i Soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi: a) indicano alla Società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali; b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della Società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere; c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali; d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate; f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della Società; g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello Statuto sociale decise dall'organo amministrativo.

Tali attività di controllo sono esercitate dal Comune tramite i servizi competenti per materia, in relazione ai quali la Società produce report periodici inerenti lo stato di attuazione del piano di esercizio, segnalando preventivamente all'ente gli eventuali scostamenti prospettici.

Art. 11

La Società ha l'obbligo di far pervenire al Comune di Ischia i seguenti documenti almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

1. piano di esercizio con sviluppo, per ciascun ramo di azienda;
2. relazione previsionale e programmatica complessiva e per ciascun ramo

aziendale;

3. organigramma e piano annuale delle assunzioni;

4. programmi;

5. piani finanziari ed industriali;

modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della Società, riduzioni ed aumenti di capitale.

Art. 12

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società deve inviare al Comune di Ischia, con cadenza quadrimestrale una relazione economica complessiva e per ciascun ramo aziendale, suddivisa per centri di costo analitici, una relazione sui flussi di liquidità, una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati nonché copia di tutti i propri verbali ed atti deliberativi.

Gli atti inerenti la gestione adottati dagli organi della ISCHIA SERVIZI S.p.A. e comportanti disposizioni di somme superiori ad € 20.000,00 al netto di IVA per acquisto di beni e servizi e fino ad € 40.000,00 ai netto di IVA per affidamento di lavori, debbono essere trasmessi entro cinque giorni lavorativi per la presa d'atto, all'apposito servizio comunale, competente per materia. Nel caso di richiesta di chiarimenti con invito al riesame, l'efficacia degli atti di gestione è sospesa e priva di effetti giuridici fino alla decisione definitiva. In caso di necessità ed urgenza, possono essere adottate adeguate misure cautelari idonee a non creare interruzioni del servizio.

Fermo restando gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora nel corso del quadrimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari in quanto non previsti nelle relazioni suddette che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento alla Società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la Società è tenuta ad informarne immediatamente il Comune relazionando su di essi.

Il Comune di Ischia, anche nel caso di cui sopra, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti.

Art. 13

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico
- il Collegio Sindacale
- il Revisore legale

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 15

Ogni azione dà diritto ad un unico voto.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della Società lo richiedano:

in quest'ultimo caso i componenti dell'Organo amministrativo, devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio annuale;
- delibera sull'apertura di sedi sociali in altre località nazionali ed internazionali;
- nomina l'Organo amministrativo, i Sindaci, il Collegio Sindacale, il Revisore legale, determinandone il compenso;
- discute tutti gli argomenti che l'Organo amministrativo ritiene opportuno porre all'ordine del giorno e che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria;
- delibera sulla responsabilità degli Organi di amministrazione e di controllo;
- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto;
- sull'emissione di obbligazioni;
- sullo scioglimento della Società;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- sull'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine;
- su quanto altro indicato dall'avviso di convocazione e previsto dalla legge.

Art. 17

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano. In caso di impossibilità o di inattività di tutti gli Amministratori, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso a mezzo p.e.c. o con lettera raccomandata a.r., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire agli azionisti al domicilio risultante dal libro degli azionisti (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'azionista e che risultino dal libro degli azionisti). Nello stesso avviso dovrà essere fissata nello stesso giorno, a diverso orario o per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Le Assemblee possono tenersi in luoghi diversi dalla sede sociale e degli stessi, deve essere data espressa indicazione nell'avviso di convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci se nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza o coloro che, abbiano depositato, nello stesso termine, le azioni presso la sede sociale o in

altri luoghi, indicati nell'avviso di convocazione.

Possono altresì intervenire all'Assemblea gli azionisti che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione. Se i partecipanti all'Assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la Società provvede senza indugio, dopo l'Assemblea, alla loro iscrizione.

At. 19

Ogni Socio avente diritto di intervenire, può farsi rappresentare in Assemblea con le modalità previste dall'art. 2372 cod. civ.

I Soci non possono farsi rappresentare nell'Assemblea da chi sia dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

Art. 20

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dal Presidente stesso, mentre per le Assemblee straordinarie il Segretario deve essere un Notaio.

Art. 21

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, nonché nei casi previsti dalla legge.

Art. 22

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando rappresentata almeno la metà del capitale sociale e le sue deliberazioni si intendono validamente assunte se ottengono la maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia la quota del capitale presente e le sue deliberazioni sono valide se conseguono la maggioranza assoluta del detto capitale sociale presente.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 23

La nomina alle cariche sociali e l'attribuzione delle nomine al Comune di Ischia, sono fatte con le modalità stabilite dall'Assemblea medesima.

Art. 24

Il Segretario redige processo verbale delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il verbale, redatto nelle forme di legge e trascritto nell'apposito registro, deve recare la firma dell'Amministratore unico o del Presidente e del Segretario.

Delle deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria viene redatto verbale da un Notaio.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni dell'Assemblea sono dichiarati conformi dal Presidente della Società e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai Soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 25

La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominato dall'Assemblea ordinaria che, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunque deliberare l'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile (sistema monistico e dualistico). Nella scelta degli amministratori, il Socio assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate. Pertanto, qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli Amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Tutti membri dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia come stabiliti per legge.

In particolare, i membri dell'Organo di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, comunque operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa.

Il difetto dei predetti requisiti determina l'ineleggibilità o la decadenza automatica dalla carica. In tutti i casi di decadenza, l'Amministratore non ha diritto al risarcimento danni.

Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero perdere i suddetti requisiti di onorabilità devono dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di Amministratore con deleghe operative, la sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste.

Per la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea, si stabilisce che ad ogni azione sia attribuito un voto per la elezione di un solo consigliere. Sono eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

I Soci che siano titolari di più azioni avranno la possibilità di far convergere i loro voti su uno o più candidati nel modo che riterranno più opportuno, in modo tale che ciascun Socio possa frazionare le sue azioni votando più consiglieri, fermo restando che ogni azione deve esprimere il voto a favore di un solo candidato.

Mario Stella



In caso di parità di voti, eletto, nell'ordine, è il candidato avente più anni di esercizio nella carica di Amministratore della Società, quello avente più anni di esercizio nella carica di amministratore di altre Società, quello più anziano di età. Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 26

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile. Le nomine avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Socio pubblico. Detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente Statuto e dai Soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi - di modo che il venir meno di detto pactum fiduciae, pregiudicando l'effettività del citato "controllo analogo" e, in conseguenza, la sussistenza dei requisiti per il cosiddetto "in house providing", integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, cod. civ.

Il Socio pubblico, fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del pactum fiduciae può revocare, anche disgiuntamente, uno o più componenti dell'Organo di amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato art. 2383, terzo comma, cod. civ., e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsiasi diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.

La cessazione della carica della maggioranza degli Amministratori per dimissioni o altre cause, determina (a decadenza immediata dell'intero Consiglio di Amministrazione).

Alla sostituzione degli Amministratori che cessano dalla carica per dimissioni o per altra causa, provvede l'Assemblea dei soci all'uopo convocata, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. In attesa della nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea, il Consiglio, per garantire il normale svolgimento della sua attività, può cooptarli con le modalità previste dall'art. 2386 cod. civ.

Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede: in assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente (carica eventualmente prevista per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi) o dall'Amministratore più anziano di età.

Gli Amministratori nominati sono comunque soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, per eventuali danni, patrimoniale e non, subiti dai Soci.

Art. 27

L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nei limiti di cui agli articoli che seguono.

Art. 28

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con la raccomandata a.r., p.e.c. o telefax da spedirsi ai componenti ed ai Sindaci effettivi, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o in caso di urgenza, mediante p.e.c., telegramma o telefax inviato ventiquattrore ore

prima di quello fissato per la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio, che può essere convocato anche fuori della sede sociale, affida le funzioni di Segretario ad un Consigliere o dipendente della Società.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi speciali a singoli Amministratori, determinandone le attribuzioni a norma di legge.

Ai membri dell'Organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, che può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2389, comma 3, cod. civ. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Il compenso per gli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 cod. civ.

Art. 30

L'Organo di amministrazione, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai Soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato determinandone i suoi poteri ed ogni atto attribuito alla sua competenza, salve le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 cod. civ., quelle che il Consiglio si riserva di sua stretta competenza e quelle conferite al Presidente. L'Amministratore Delegato, nei limiti delle deleghe assegnate e ferme restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai Soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nell'ambito dei poteri delegati, rappresenta legalmente la Società, promuove qualunque azione amministrativa o giudiziaria, in qualsiasi sede e grado, firma rinunzie ad atti giudiziari in qualunque grado di giudizio. L'Organo amministrativo ha inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad Amministratori, Funzionari ed anche a terzi.

Art. 31

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa o di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche all' Amministratore delegato, ove sia stato nominato, e alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, incluse persone estranee al Consiglio, con deliberazioni

M. Minerva Stelle



adottate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 32

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'articolo I comma 2 lettere b) e e) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, di cui almeno uno effettivo ed uno supplente nominati dal socio pubblico Comune di Ischia, qualunque sia la percentuale di partecipazione azionaria dello stesso. Per la nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea si stabilisce che ad ogni azione sia attribuito un voto per la elezione di un solo Sindaco: coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, sono eletti.

I Soci che siano titolari di più azioni avranno la possibilità di far convergere i loro voti su uno o più candidati nel modo che riterranno più opportuno, in modo tale che ciascun Socio possa frazionare le sue azioni votando più Sindaci, fermo restando che ogni azione deve esprimere il suo voto a favore di un solo candidato.

In caso di parità di voti, sarà eletto, nell'ordine, il candidato avente più anni di esercizio nella carica di Sindaco della Società, quello avente più anni d'esercizio nella carica di Sindaco di altre Società, quello più anziano di età. Se in base a tale risultato non fosse eletto alcuno dei candidati spettanti al Comune di Ischia, è eletto il candidato che ha conseguito più voti da parte del Comune di Ischia. La nomina, la revoca, l'ineleggibilità, la decadenza, la durata in carica, il compenso, le funzioni ed i doveri dei Sindaci sono regolati dalla legge.

Art. 33

L'Assemblea nomina per il controllo contabile un Revisore, iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

La nomina, la revoca, l'ineleggibilità, la decadenza, la durata in carica, il compenso, le funzioni ed i doveri del Revisore sono regolati dalla legge.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Al Revisore legale dei conti si applicano gli artt. 2409 bis e ss. cod. civ.

TITOLO VII BILANCIO ED UTILI GESTIONE CONTABILE SEPARATA

Adm. Min. Ischia

Art. 34

L'esercizio sociale comincia con il primo gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale con il conto economico e la nota integrativa a norma di legge.

Allo scopo di consentire un controllo più incisivo sulla gestione e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del presente Statuto, con riferimento a ciascun ramo aziendale la Società tiene:

1) una contabilità separata con autonoma evidenziazione dei risultati, al fine di rendere trasparenti e separati gli esiti gestionali di ciascuno dei rami aziendali;

2) apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuno dei rami aziendali, da evidenziare, a cura dell'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio, oppure nella nota integrativa.

L'Organo amministrativo provvede alle opportune forme di evidenza contabile.

Art. 35

Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, il bilancio di cui all'articolo precedente è sottoposto all'esame dei Sindaci.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il progetto di bilancio stesso è depositato presso la sede sociale unitamente alle relazioni dei Sindaci e degli Amministratori ed ivi tenuto a disposizione dei Soci.

Entro lo stesso termine, copia della documentazione di cui al paragrafo precedente viene inviata al Comune di Ischia.

Ad. 36

Gli utili d'esercizio, prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, sono assegnati alle azioni.

L'Assemblea può deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali prelevamenti sugli utili oppure può disporre di mandati in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 37

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo di amministrazione e nei termini indicati dallo stesso.

Art. 38


I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 39

La Società è tenuta ad adottare, con deliberazione Assembleare, su proposta dell'Organo amministrativo, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, al fine di prevenirne la formazione. Qualora da tale valutazione emergano uno o più indicatori di crisi, l'Organo amministrativo dovrà adottare senza indugio un idoneo programma di risanamento, contenente i provvedimenti necessari per evitare l'aggravamento della crisi, per correggere gli effetti negativi e per eliminarne le cause. In caso di fallimento o concordato preventivo, la mancata adozione di provvedimenti da parte dell'Organo amministrativo costituisce "grave



irregolarità" ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si applicano le disposizioni vigenti in materia.

In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art. 2484 cod. civ., l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri, i compensi e le regole di funzionamento, ferme le disposizioni di cui agli artt. 2485 e seguenti cod. civ.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

In considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta, qualora mancanti, la Società potrà adottare ulteriori strumenti di governo, quali:

1. regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività sociale alle norme sulla concorrenza e a quelle di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
2. istituzione di un ufficio di controllo interno (interna] auditing) a supporto dell'organo di controllo statutario;
3. codici di condotta imprenditoriali;
4. programmi di responsabilità sociale dell'impresa.

Art. 41

La Società è assoggettata al diritto di accesso, il quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso delle Società, utili all'espletamento del mandato di Consigliere. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, i principi di cui al decreto legislativo 33/2013 e s.m.J. sono estesi alle Società.

Art. 42

Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, o comunque inerente i rapporti sociali, che dovesse insorgere fra i Soci o con gli organi sociali o la Società, escluse quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, è rimessa alla competenza del Foro di Napoli.

Art. 43

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto o ad integrazione dello stesso, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle norme che regolano la materia.

M. M. M. Stelle

[Signature]

